

Allegato "B" all'atto numero 7575/5673 di Repertorio

**STATUTO**

**ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.**

**Titolo I**

**Denominazione - Oggetto - Sede - Durata**

**Articolo 1 - Denominazione**

Ai sensi dell'art. 21, commi 4° (e 3° e 2°) del D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000, c.d. "LETTA", ai fini della separazione societaria tra attività di Vendita ed attività di Distribuzione del Gas naturale nei Comuni della Azienda Speciale Consortile ACEA di Pinerolo, del ramo di Azienda per la SOMMINISTRAZIONE del Gas dall'ACEA stessa, SCISSIONE contemporanea alla TRASFORMAZIONE semplificata ex art. 115/267/00 e s.m.i. del detto Consorzio Azienda in ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SpA, per l'art. 35/448/01 - comma I (e dell'art.113/267/00 con esso modificato) e comma VIII di detta Norma di Riforma dei SS.PP.LL. INDUSTRIALI, è costituita la società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale **"ACEA PINEROLESE ENERGIA S.r.l."**.

**Articolo 2 - Oggetto**

La società ha per oggetto:

a) la completa gestione della Attività di VENDITA del Gas Naturale come definita agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. "LETTA" n. 164/2000, ossia la Somministrazione del Gas Metano all' Utenza c.d. IDONEA e NON IDONEA (ma dal 01/01/2003 anch'essa "ido-

	nea") - in libera concorrenza secondo la filosofia del citato	
	D.Lgs. n. 164/00, nel territorio dei Comuni soci e in altri	
	territori, nel rispetto della legislazione vigente. Si inten-	
	dono incluse nella predetta attività:	
	- l'acquisto del Gas Naturale nazionale o d'importazione, la	
	Vendita dello stesso dopo odorizzazione e riduzione di pres-	
	sione a cura del soggetto DISTRIBUTORE, con la "lettura" dei	
	contatori misuratori e la conseguente fatturazione e riscos-	
	sione dei Consumi degli Utenti;	
	- altri Servizi a rete e Servizi in genere compatibili/affini	
	all'attività principale e servizi integrati per la realizza-	
	zione e la gestione di interventi in campo energetico in par-	
	ticolare rivolti al risparmio;	
	- altre attività di carattere commerciale verso Clienti priva-	
	ti o pubblici compatibili e/o affini all'attività principale.	
	La società potrà svolgere i Servizi ad essa affidati diretta-	
	mente dagli Enti Locali già consorti del Consorzio ACEA, ora	
	soci della SpA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE e Servizi a favore	
	di altri soggetti pubblici e/o privati, in regime di conces-	
	sione, convenzione, appalto, anche partecipando a gare, nel	
	rispetto della normativa di settore.	
	b) la realizzazione d'impianti e la gestione di servizi, rela-	
	tivamente ad ogni forma di trasporto, smaltimento, riduzione,	
	riutilizzo e recupero dei rifiuti, di bonifica di siti e di	
	aree contaminate e/o degradate da rifiuti; la progettazione	

degli impianti stessi.

La società potrà inoltre assumere la conduzione diretta e/o indiretta per conto di terzi degli impianti relativi a quanto sopra indicato, potrà effettuare la commercializzazione, al minuto e/o all'ingrosso, in Italia e/o all'estero, l'intermediazione e la consulenza relativamente ai rifiuti, materiali e/o prodotti connessi alle attività di cui sopra.

c) la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica da utilizzare in proprio e/o commercializzare nell'ambito delle norme vigenti;

d) la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita dell'energia, nelle sue diverse forme e proveniente da diverse fonti, con preferenza per quelle rinnovabili;

e) la ricerca, la promozione e la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale ed all'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili.

La società può svolgere attività strumentali, connesse, complementari ed affini a quelle sopra indicate.

Con riferimento alle aree imprenditoriali sopra definite, la società può svolgere attività di studio, di consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste una espressa riserva di legge.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie funzionalmente connesse alla

	realizzazione dello scopo sociale, ivi comprese l'acquisto e	
	l'affitto di aziende, società o imprese; l'assunzione diretta	
	o indiretta e la dismissione di quote partecipazioni e inte-	
	ressenze in via non prevalente, non a scopo di collocamento al	
	pubblico, in altre società, imprese ed enti aventi oggetto	
	analogo, affine o connesso al proprio, anche intervenendo alla	
	loro costituzione; l'eventuale finanziamento delle società,	
	imprese o enti nei quali partecipa. Essa può altresì, senza	
	carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia	
	personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al	
	conseguimento dell'oggetto sociale.	
	Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel ri-	
	spetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.	
	<b>Articolo 3 - Sede</b>	
	La sede della società è in Pinerolo.	
	<b>Articolo 4 - Durata</b>	
	La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2090.	
	<b>Titolo II</b>	
	<b>Capitale Sociale - Quote</b>	
	<b>Articolo 5 - Capitale sociale</b>	
	Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro	
	10.062.500,00 (dieci milioni sessantaduemila cinquecento vir-	
	gola zero zero).	
	Il capitale sociale potrà essere sottoscritto anche con confe-	
	rimenti in natura e crediti. Il capitale sociale è suddiviso	

in quote ai sensi di legge.

#### **Articolo 6 - Partecipazione alla società**

Possono partecipare alla società enti pubblici, società e consorzi a prevalente partecipazione pubblica.

La qualità di socio discende dalla titolarità di almeno una quota e comporta l'adesione incondizionata allo statuto ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea.

#### **Articolo 7 - Trasferibilità delle partecipazioni**

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili, per atti tra vivi, a società controllate dal cedente o a enti locali. Nel caso di trasferimento a soggetti diversi da quelli previsti al periodo precedente, spetta agli altri soci il diritto di prelazione nell'acquisto della partecipazione che ne è oggetto, diritto esercitabile in proporzione alla partecipazione di cui sono già rispettivamente titolari. A tal fine:

1. il socio offerente che intenda trasferire a terzi la propria partecipazione deve offrirla in prelazione agli altri soci, comunicando l'offerta ricevuta dal terzo, l'identità dello stesso, il prezzo, i termini di pagamento e tutte le altre condizioni di vendita. La comunicazione deve essere inviata mediante lettera raccomandata A.R. all'organo amministrativo, il quale deve darne comunicazione ai destinatari entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta i destinatari che intendano accettarla in tutto o in parte devono darne comuni-

	cazione, mediante lettera raccomandata A.R., al socio offeren-	
	te e per conoscenza all'organo amministrativo, indicando la	
	partecipazione che intendono acquistare e il prezzo. Il desti-	
	natario può acquistare l'intera frazione della partecipazione	
	che gli spetta in prelazione oppure optare per l'acquisto di	
	una frazione inferiore o dichiararsi disponibile ad acquistare	
	la frazione non acquistata in prelazione degli altri aventi	
	diritto. L'offerta deve essere complessivamente accettata per	
	l'intera partecipazione offerta in vendita e non solo per una	
	parte di essa.	
	2. Il trasferimento a titolo gratuito o con corrispettivo non	
	pecuniario deve ottenere il gradimento all'ingresso del nuovo	
	socio con decisione assunta dagli altri soci con le maggioran-	
	ze di legge. La proposta del socio offerente deve essere pre-	
	sentata ai soci entro trenta giorni dalla comunicazione perve-	
	nuta all'organo amministrativo. I soci possono rifiutare il	
	proprio gradimento alla vendita con decisione motivata basata	
	sull'interesse della società ovvero senza motivazione. In caso	
	di diniego non motivato del gradimento, il socio che intende	
	trasferire la propria partecipazione può recedere dalla socie-	
	tà.	
	I trasferimenti in violazione del diritto di prelazione dei	
	soci o senza il gradimento di cui al punto 2) sono privi d'ef-	
	fetto nei confronti della società.	
	<b>Titolo II bis - Recesso dei soci</b>	

**Articolo 8 - Recesso**

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi, nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

**Titolo III**

**Finanziamenti alla società**

**Articolo 9 - Finanziamenti alla società**

I soci possono eseguire finanziamenti, in conformità alla normativa vigente, con obbligo di rimborso da parte della società, subordinatamente al rispetto delle disposizioni in materia.

**Titolo IV**

**Assemblea dei soci**

**Articolo 10 - Decisioni dei soci**

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis codice civile.

**Articolo 11 - Convocazione**

L'assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, ogniqualevolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale. L'assemblea è convocata mediante avviso con prova di ricevimento inviato a tutti soci e a tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'Organo di Controllo e da essi ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima

	del giorno fissato per l'assemblea al rispettivo domicilio ov-	
	vero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza	
	telefax o all'indirizzo di posta elettronica. Nell'avviso di	
	convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il	
	luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ul-	
	teriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adu-	
	nanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultas-	
	se legalmente costituita. In mancanza di formale convocazione	
	l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totali-	
	taria quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed ad	
	essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo ammi-	
	nistrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno	
	dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	<b>Articolo 12 - Intervento</b>	
	Il socio è titolare del diritto di voto e legittimato al suo	
	esercizio in assemblea. Ogni socio può farsi rappresentare con	
	delega scritta da soci e non soci nei limiti di legge. Ogni	
	quota attribuisce il voto al socio secondo la legge.	
	<b>Articolo 13 - Presidenza dell'assemblea</b>	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico; in caso di	
	impedimento o assenza, da persona designata dalla stessa as-	
	semblea. L'assemblea nomina un segretario che può essere anche	
	non socio.	



## **Articolo 14 - Costituzione e deliberazioni**

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le modalità e le maggioranze previste dalla legge. Le riunioni dell'assemblea possono tenersi in video/teleconferenza, anche in via totalitaria, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare sarà necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano sia il Presidente, sia il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

## **Titolo V**

### **Amministrazione e controllo**

## **Articolo 15 - Organo amministrativo**

La società è amministrata, nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai soci, da un amministratore unico che può anche

essere scelto fra i non soci. L'amministratore unico dura in carica per il periodo fissato dall'assemblea in sede in nomina ed è rieleggibile.

Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, chi è interdetto, inabilitato, dichiarato fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Non può altresì essere nominato amministratore chi è amministratore o dipendente di un socio. Restano poi ferme le circostanze ostative di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

#### **Articolo 16 - Poteri**

All'amministratore unico compete la rappresentanza generale della società. Egli potrà compiere tutte le operazioni rientranti all'articolo 2.

#### **Articolo 17 - Firma e rappresentanza della società All'amministratore unico compete:**

- la firma sociale libera e la rappresentanza della società di fronte ai terzi anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, procedure ed istanze giudiziarie od amministrative, nonché di transigere, conciliare e compromettere;
- la partecipazione all'assemblea della società;
- la facoltà di nominare un direttore generale determinando il compenso da corrispondergli.

#### **Articolo 18 - Compensi**



In caso di organo di controllo collegiale, la composizione avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.

Salvo i casi previsti dalla legge e salva diversa deliberazione dell'assemblea, l'organo di controllo svolge anche la funzione di controllo legale. L'assemblea inoltre determinerà l'emolumento dell'organo di controllo e, in caso di organo collegiale, ne designerà il presidente.

In caso di organo di controllo collegiale, è ammessa la possibilità che le riunioni dello stesso si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i membri che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività dell'organo e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, l'organo di controllo si considera riunito nel luogo di convocazione dell'organo, ove deve essere presente almeno un membro.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di organo di controllo e revisione legale dei conti.

## **Titolo VI**

### **Bilancio, utili e scioglimento**

#### **Articolo 21 - Esercizio sociale, destinazione e ripartizione**

	<b>degli utili</b>	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata en-	
	tro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio; tale ter-	
	mine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a	
	centottanta giorni. Gli utili netti, dopo prelevata la somma	
	prescritta dall'art. 2430 codice civile, saranno divisi tra i	
	soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Il pagamento	
	dei dividendi sarà effettuato, nel termine che sarà fissato	
	dall'assemblea, presso la sede sociale. I dividendi non ri-	
	scossi nel termine di cinque anni sono prescritti.	
	<b>Articolo 22 - Scioglimento e liquidazione</b>	
	Dovendosi pervenire, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa,	
	allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le	
	modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori,	
	ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.	
	<b>Titolo VII</b>	
	<b>Disposizioni varie</b>	
	<b>Articolo 23 - Arbitrato</b>	
	Per ogni controversia che dovesse intervenire tra i soci e la	
	società e tra i soci stessi nonché per le controversie promos-	
	se da amministratori e sindaci o instaurate contro di loro, la	
	soluzione sarà devoluta ad un arbitrato amministrato in base	
	al regolamento della Camera arbitrale presso la Camera di Com-	
	mercio di Torino.	

## **Articolo 24 - Organismo di vigilanza**

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., è istituito l'organismo di vigilanza (OdV) nominato dall'amministratore unico.

Esso può essere composto da un organo monocratico oppure da uno collegiale composto da un massimo di 3 membri.

Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'organismo.

Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'organismo di vigilanza cessano dal loro incarico, l'amministratore unico provvede alla loro sostituzione con propria delibera, salvo la riduzione ad organo monocratico dell'organismo. Comunque, fino alla nuova nomina, l'organismo di vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.

L'organismo di vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del codice etico e, qualora adottato, del Modello di Organizzazione e di Gestione della società ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

All'organismo di vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs.

